

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2021, il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 9:00, andata deserta la prima convocazione, si è costituita on line sulla piattaforma zoom l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Spei lumen".

Sono collegati on line i soci: Fernando Bellelli, Giovanna Gabbi, Francesco Preziosi, Carla Torricelli, Aldo Preziosi, Gianna Benatti, Biagio Savarè, Ermanna Torricelli, Luciana Torricelli, Elena Marchi.

Sono pervenute le deleghe di: Marina Besio a Biagio Savarè, Miria Cattelani a Gianna Benatti, Giordano Venturi a Francesco Preziosi, Gianfranco Bursi a Fernando Bellelli, Anna Bursi a Giovanna Gabbi, Irma Bursi a Carla Torricelli, Maura Tamani a Luciana Torricelli, Lucia Bellelli a Ermanna Torricelli, Cenacolo Rosminiano Triveneto, nella figura del presidente Alberto Peratoner, ad Aldo Preziosi, Giorgio Schillaci a Maria Elena Marchi.

Viene scelto come presidente dell'assemblea il Presidente Fernando Bellelli. I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Carla Torricelli.

Il presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

- 1) Modifica dello statuto e modifica del nome dell'associazione da "Spei lumen" a "Spei lumen APS",
- 2) Sostituzione del consigliere Graziano Gavioli, dimissionario, ed eventuale integrazione del consiglio direttivo con altri soci disponibili,
- 3) Modifica della sede legale,
- 4) Varie ed eventuali.

Il presidente illustra le ragioni e il percorso che hanno portato alla decisione di stendere un nuovo statuto per trasformare la "Spei lumen" da associazione culturale non riconosciuta (regolarmente iscritta all'Agenzia delle Entrate) ad associazione di promozione sociale.

Il presidente illustra poi brevemente il nuovo statuto che è già stato inviato ai soci.

Si procede quindi a votazione del nuovo statuto e alla modifica del nome dell'associazione da "Spei lumen" a "Spei lumen APS". Statuto e nuovo nome vengono approvati all'unanimità.

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: sostituzione del consigliere Graziano Gavioli, dimissionario, ed eventuale integrazione del consiglio direttivo con altri soci disponibili.

Il presidente spiega come da ottobre il socio fondatore Graziano Gavioli, vicepresidente, per motivi personali abbia deciso di lasciare il suo incarico e recedere da socio.

Si dà disponibile ad entrare nel direttivo la socia Gianna Benatti. Il Presidente propone poi di integrare il direttivo con la socia Giovanna Gabbi come tesoriera.

Si procede a votazione, le due candidature vengono approvate all'unanimità. Il direttivo si riunirà nelle prossime settimane per eleggere al suo interno un vicepresidente. Il consiglio direttivo così costituito resterà in carica fino al prossimo anno 2022, quando scadrà il regolare mandato quadriennale.

Si passa dunque al terzo punto dell'ordine del giorno: modifica della sede legale.

Attualmente la sede legale è in Strada Castelnuovo Rangone 416/2, residenza della socia Carla Torricelli. Il direttivo per pure ragioni di praticità propone di spostare la sede sempre a Modena, quindi senza costi aggiuntivi, in Via del Gambero 12, residenza del presidente.

Si procede a votazione, l'assemblea approva all'unanimità.

L'assemblea incarica la socia Giovanna Gabbi di procedere a tutte le pratiche burocratiche presso gli enti preposti per dare effettività pratica a queste decisioni assembleari.

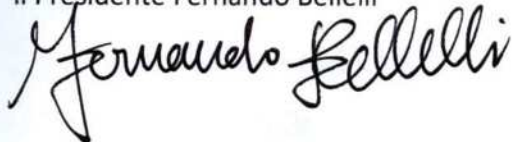
Si passa quindi al quarto punto dell'ordine del giorno: varie ed eventuali.

La socia Carla Torricelli fa presente la lotteria pro-tavola dell'ospitalità.

Il presidente illustra brevemente l'andamento della tavola dell'ospitalità e le attività di carità spirituale e intellettuale in atto e specifica che entro il 30 aprile sarà convocata regolare assemblea per l'approvazione del bilancio.

Non essendosi presentate istanze altre da discutere, l'assemblea si scioglie alle 9:45, dopo lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente Fernando Bellelli



La Segretaria Carla Torricelli



Modena, 01/03/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il **15 MAR 2021**

al n° **1703**

Corrisposti € **200,00**

(*) Firma surrogata del Direttore Provinciale

(**CARLA TORRICELLI**)

Il Funzionario
Alessandra Biasetti



STATUTO

Art. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", un'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "SPEI LUMEN APS" con sede legale nel comune di Modena (Mo).

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro

familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In particolare l'associazione intende:

- promuovere attività di carattere culturale al fine di sollecitare la riflessione nei settori della filosofia, della teologia, della pastorale, delle scienze sociali ed umane;
- diffondere la riflessione sulla dimensione socio-culturale dell'etica della formazione – anche in dialogo con la dottrina sociale d'ispirazione cristiana – e promuovere a partire da essa l'impegno civile dei cittadini;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali condivisi assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile,

attraverso l'ideale dell'educazione e formazione permanente, con speciale riguardo alla prospettiva multi-interculturale, ecumenica ed interreligiosa e all'inclusione di soggetti in situazioni di svantaggio economico e sociale;

- promuovere attività di assistenza e sostegno nei confronti di persone svantaggiate dal punto di vista culturale, fisico e sociale;

- organizzare, sostenere, promuovere e diffondere attività e percorsi formativi, nell'ambito dell'agricoltura sociale e di sue specifiche declinazioni.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà, in via esemplificativa, mediante attività ispirate e improntate alle tre forme della carità materiale-temporale, intellettuale e morale-spirituale, quali:

attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, giornate di studio, congressi, dibattiti, mostre, seminari, inchieste, proiezioni e simili;

attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;

attività di formazione: istituzione di gruppi di studio, di ricerca e di formazione, con la produzione di percorsi di formazione nell'ambito delle scienze filosofiche, teologiche, umane, sociali, e simili, anche in interazione con le scienze empirico-sperimentali, tra cui quelle agrarie; tali attività di carità intellettuale possono essere coordinate e svolte con enti culturali e accademici di varia natura;

attività di assistenza: condivisione ed erogazione di pasti e beni di prima necessità a favore di soggetti in situazione di svantaggio socio-economico e culturale; collette alimentari, raccolte di generi di prima necessità;

attività editoriali, anche digitali e in collaborazione con altri enti, quali riviste o case editrici: pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, degli studi e delle ricerche compiute.

L'associazione inoltre potrà:

attuare ogni altra iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi sopradetti,

stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività,

collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali,

raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da

a) quote e contributi degli associati;

- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita di manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Il consiglio direttivo può proporre di attribuire la qualifica di socio onorario, non tenuto al pagamento della quota annuale, a persone o enti che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'associazione.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta che indichi nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità da parte degli interessati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia previa richiesta scritta.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta, per un massimo di tre per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda

convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei

lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

È consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o tra le persone indicate dai soci enti.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;

- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno il trenta per cento dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art.10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo, è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.11 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 15

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

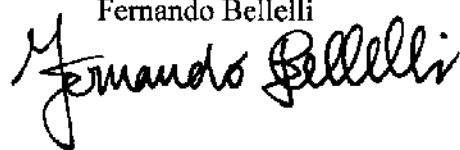
Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi

dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese
necessarie da adeguamento normativo.

Modena, 1 marzo 2021

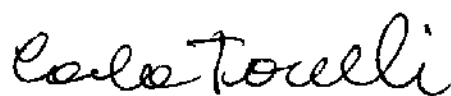
Il Presidente

Fernando Bellelli

Handwritten signature of Fernando Bellelli in black ink.

Il Segretario

Carla Torricelli

Handwritten signature of Carla Torricelli in black ink.